Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Codice sito 4.12/2011/42

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004340 P-4.23.2.12
del 19/09/2011
6052399

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO DELEGAZIONE DI ROMA
20 SET. 2011
Prot. N. 3680-11-27

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali
- Ufficio attività giuridiche e politiche regionali
ROMA

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

p.c. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato
ROMA

Oggetto: Segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" ed alla legge della Regione Veneto del 4 novembre 2002, n. 33.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato la Segnalazione indicata in oggetto, nella quale formula alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e nella legge della Regione Veneto del 4 novembre 2002, n. 33.

Come evidenziato dall'Autorità, infatti, l'art. 12, commi 5 e 6, del decreto legislativo richiamato e l'articolo 25, commi 5 e 6, della legge regionale in esame, prevedono, nella disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, una durata minima dei contratti di locazione differenziata a seconda della tipologia: sette giorni per le unità abitative ammobiliate, tre giorni per i residence, mentre nessun requisito temporale è previsto nel caso degli alberghi.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

L'Autorità ritiene che tali previsioni normative alterino il corretto svolgimento del meccanismo concorrenziale del mercato, poiché restringono l'offerta ricettiva e causano distorsioni concorrenziali in favore delle strutture alberghiere. Inoltre, evidenzia che le disposizioni richiamate non sono conformi alle finalità della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, così come recepita dal Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Si trasmette, pertanto, la Segnalazione in oggetto, per le valutazioni di competenza (All. 1).

La documentazione è disponibile sul sito: www.statoregioni.it.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - G.

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM
Prot. 0041740 del: 26/07/2011 10.43
Documento:PrincipaleRegistro:Partenza

00198 Roma
Piazza G. Verdi, 6/a Tel. 0855821

Rif. n. S1320

Dott.ne Grana
4/8

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale
27 LUG 2011
Prot. n. 938

3/8/11

On.le Raffaele Fitto
Presidente
della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano
Via della Stamperia, 8
00187 Roma

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GABINETTO
27 LUG. 2011
N. 2655 189

Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende richiamare l'attenzione sulle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle disposizioni contenute nella normativa nazionale di cui al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante "*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo [...]*" ed alla Legge 4 novembre 2002 n. 33 della Regione Veneto in materia di ricezione turistica.

In particolare, l'articolo 12, commi 5 e 6, del citato Decreto Legislativo, attualmente vigente come *Codice del Turismo*, prevede un periodo minimo di locazione turistica di sette giorni per le sole unità ammobiliate ad uso turistico, stabilendo per altre tipologie un requisito temporale più limitato (tre giorni per i *residence*), ovvero nessun requisito temporale nel caso degli alberghi.

L'articolo 25, commi 5 e 6, della legge regionale in esame riporta il medesimo contenuto della suddetta norma nazionale, prevedendo gli stessi requisiti temporali di locazione turistica.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004022 A-4.23.2.12
del 04/08/2011
5982297

In via preliminare, come già rilevato in una precedente analoga segnalazione dell'8 febbraio 2005 riguardante l'articolo 25 della medesima legge regionale, l'Autorità ritiene che tali previsioni normative, classificando le varie tipologie di strutture ricettive *extra*-alberghiere sulla base di criteri strutturali ed introducendo anche delle limitazioni alle modalità di utilizzo delle medesime, quali l'imposizione di un periodo minimo di permanenza da parte dei turisti, risultino idonee ad alterare il corretto svolgimento del meccanismo concorrenziale nel mercato.

L'Autorità osserva infatti che la naturale conseguenza di siffatte disposizioni è una restrizione dell'offerta di strutture ricettive in quelle regioni che le prevedono. Tale circostanza causa, nel contempo, distorsioni concorrenziali in favore delle strutture ricettive alberghiere, facendo sì che quella fascia di clientela che esprime una domanda di soggiorno di breve periodo non possa essere soddisfatta dagli altri operatori attivi nel mercato della ricezione turistica, ad esempio attraverso residence o appartamenti in locazione. Dette limitazioni all'utilizzo delle strutture ricettive extra-alberghiere non appaiano peraltro giustificate laddove siano già individuati i requisiti tecnici delle strutture stesse.

Con riferimento alle disposizioni di cui alle richiamate norme nazionali e regionali si evidenzia, inoltre, che le stesse non appaiono conformi alle finalità della c.d. Direttiva servizi, così come recepita dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59[1], consistenti nel "*garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale*" (art. 1, comma 2, Decreto Legislativo cit.), tenuto conto che "*l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie*".

Risulta evidente che l'introduzione a livello nazionale di tali limitazioni non può che legittimare la diffusione di analoghe previsioni a livello regionale, con conseguente alterazione degli equilibri concorrenziali nel mercato della ricezione turistica.

[1] Pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale n. 94 del 23 aprile 2010.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'Autorità, pertanto auspica che le considerazioni sopra svolte favoriscano una revisione delle disposizioni contenute nelle citate previsioni normative, sia a livello nazionale sia a livello regionale, in ottemperanza anche a quanto previsto dalla richiamata normativa europea in materia di servizi.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

SEGNALAZIONE

ai sensi
dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito al
Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante
"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo [...]"
ed alla
Legge della Regione Veneto del 4 novembre 2002 n. 33

Inviata
al

Presidente del Senato
Presidente della Camera
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo
Presidente della Regione Veneto
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano